



## Città di Bacoli

(Prov. di Napoli)

COMUNE DI BACOLI

Servizio Mesi  
cron. n. 2468 del 12.6.09

COMUNE DI BACOLI  
Provincia di Napoli

Protocollo N. 0016227  
Del 11/06/2009  
Titolo II Classe 1

Ordinanza n. 90 del 11. GIU. 2009

TIPO ORDINANZA	SETTORE PROPONENTE	DATA DI EMISSIONE
Ordinanza sindacale	Settore VI- Sviluppo Economico	11. GIU. 2009

**Oggetto: Divieto esercizio di attività di vendita al dettaglio in forma itinerante per i titolari di autorizzazione di Tipo B settore alimentare, non Alimentare e somministrazione alimenti e bevande con ristoro mobile nel centro storico ed in aree balneari. Individuazione delle aree per l'autorizzazione all'esercizio di dette attività. - d.lgs. n. 114/98 -.**

### IL SINDACO

#### Premesso

- che con il d.lgs. n. 114/98 è stata riformata la disciplina relativa al settore del commercio a dettaglio in sede fissa ed in aree pubbliche;
- che con delibera n. 41 dell'11/10/2000 il Consiglio comunale ha approvato il "Piano di distribuzione" per l'apparato distributivo;
- che con deliberazione n. 4 del 21/2/2002 il Commissario prefettizio ha approvato il "Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche".
- che l'art. 28 di detto d.lgs. n. 114/98 prescrive che il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
  - con autorizzazioni di Tipo A, su posteggio dati in concessione per 10 anni;
  - con autorizzazioni di Tipo B, su qualsiasi area purché in forma itinerante;
- che le autorizzazioni di tipo A per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, ossia mediante l'utilizzo decennale di un posteggio che abilita anche all'esercizio in forma itinerante, sono rilasciate dal Comune sulla base di un provvedimento di assegnazione dei posteggi (area mercatale);
- che, invece, per il rilascio dell'autorizzazione di Tipo B, ossia quella per l'esercizio dell'attività in modo itinerante, provvede il Comune di residenza dell'operatore.

#### Considerato

- che con ordinanza sindacale n. 29/1243 del 21/1/1985 è stato disposto il trasferimento del mercato comunale settimanale da via Guardascione a via Miseno ed è stata determinata anche l'assegnazione dei posteggi;

#### Atteso

- che detta area mercatale, divisa tra alimentare, non alimentare, vendita di prodotti del proprio fondo e di pesci, non è predisposta per le attività di vendita degli operatori ambulanti del settore somministrazione alimenti e bevande con ristoro mobile;

- che con ordinanza sindacale n. 364 del 27/11/95, modificata con ordinanza n. 98 del 29/3/96 è stata disciplinata la vendita itinerante senza sosta fissa sul territorio comunale.

### Ritenuto

-che a tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale ed a tutela della sicurezza pubblica in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni non è consentito autorizzare gli operatori itineranti del settore alimentare, somministrazione alimenti e bevande con ristoro mobile ad esercitare tali attività **nel centro storico e nelle aree balneari** e che, preso atto della mancata individuazione di apposite aree dove consentire lo svolgimento di detto commercio, è stato necessario che i competenti uffici comunali provvedessero a tanto per cui le aree pubbliche sulle quali è possibile autorizzare l'occupazione con strutture mobili per lo svolgimento delle attività in parola da parte dei titolari di autorizzazione di Tipo B sono state individuate in:

- Parcheggio Via Virgilio;
- Parcheggio adiacente Parco Fusaro;
- Slargo di via Montegrillo nei pressi della stazione ferroviaria;
- Parcheggio di via Mercato di sabato;
- Parcheggio di via Mercato di sabato (IACP)

- che è necessario subordinare il rilascio delle autorizzazioni alla occupazione delle predette aree pubbliche, all'uopo destinate, alle seguenti condizioni:

- non sia occupata una superficie superiore rispetto a quella concessa, con conseguente immediata revoca dell'atto autorizzativo in caso di inosservanza;
- non sia intralciato il transito veicolare e pedonale;
- sia osservato il divieto di vendita per asporto, dopo le ore 21,00 e fino alle ore 6,00 di qualsiasi bevanda contenuta in lattina o contenitore e bottiglie di vetro come già disposto con ordinanza sindacale n. 140 del 23/8/2006;
- sia garantita la quiete pubblica;
- sia rispettata la vigente normativa igienica sanitaria;
- non vi siano pregiudizi di diritti di terzi;
- sia imposto all'occupante il suolo pubblico l'obbligo di riparare gli eventuali danni derivanti dalla sosta autorizzata e di rilasciare l'area pubblica, a fine occupazione, in perfetto ordine e pulizia;
- sia previsto la facoltà per l'Ente concedente di prevedere, all'occorrenza, altre condizioni;
- l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico non abbia durata superiore ai tre mesi nell'arco dell'anno con sosta giornaliera non eccedente le tredici ore (9,00 – 22,00)
- l'autorizzazione in parola potrà riguardare un insieme di punti vendita contigui, oppure punti distinti nell'ambito della stessa area che dovranno essere preventivamente individuati dal competente Settore IX "Polizia Municipale";

### Sentiti

il responsabile del Settore VI "Sviluppo economico e del Settore IX "Polizia municipale".

### Visto

il dlgs n.267/2000 (Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali);  
il dlgs n.114/98,



## O R D I N A

1. Il commercio itinerante per la vendita dei prodotti alimentari, non alimentari, ristoro mobile è vietato nel centro storico e nelle aree balneari, a tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale ed a tutela della sicurezza pubblica, in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni.
2. Il commercio itinerante di cui al precedente punto può essere esercitato, previa autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, soltanto sulle aree innanzi indicate.
3. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico con automezzi attrezzati per la vendita di prodotti alimentari, non alimentari, ristoro mobile, viene rilasciata ai titolari di autorizzazione commerciale di Tipo B, dal responsabile del Settore V - "Fiscalità Locale ed Entrate Patrimoniali" - in virtù di quanto disposto al Capo II del d.lgs n. 507/93 e dal relativo regolamento comunale, su parere reso dal responsabile del Settore VI "Sviluppo Economico" e del Settore IX "Polizia Municipale" in base alle rispettive competenze ovvero in ordine alla regolarità della posizione amministrativa del richiedente ed in ordine alla individuazione del posto specifico da occupare nell'ambito delle aree pubbliche come sopra individuate, previo pagamento dei tributi locali Tosap (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e Tarsu (tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e verifica della regolarità contributiva del richiedente come da direttiva n. 917 del 10/5/2007.
4. L'autorizzazione in parola, inoltre, è subordinata al rispetto delle condizioni, delle limitazioni e degli obblighi sopra indicati e l'inosservanza degli stessi comporta l'immediata revoca dell'atto autorizzativo e l'applicazione, ai sensi della legge 689/81, della sanzione amministrativa determinata, rispettivamente, nel minimo e massimo edittale in € 50,00 ed € 500,00.
5. Gli organi di polizia, sono tenuti ad effettuare i relativi controllo ed a fare osservare la presente ordinanza procedendo a carico dei trasgressori ai sensi della legge n. 689/81 e delle norme regolamentari del Comune.
6. Copia della presente ordinanza deve essere notificata al Comando della Polizia Municipale al Comando della Stazione dei Carabinieri ed a quello della Brigata della Guardia di Finanza di Baia. Inoltre copia della stessa deve essere trasmessa all'Ufficio relazioni con il pubblico e pubblicata sul portale istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Sett. VI  
"Sviluppo economico"  
Rag. J. Pini



Il Sindaco  
Avv. Antonio Coppola

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Coppola", written over the printed name of the Mayor.